



COMUNE DI BRUSASCO

(Provincia di Torino)

CAP. 10020

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

.....

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
(IRPEF)**

.....

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 29/05/2012

INDICE

Art. 1 Applicazione

Art. 2 Aliquota e base imponibile

Art. 3 Soggetti passivi

Art. 4 Esenzione

Art. 5 Modalità di versamento

Art. 6 Rinvio a disposizioni di legge

Art. 7 Entrata in vigore

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360**

Art. 1

Applicazione

1. E' applicata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Aliquota e base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale è disciplinata dal D.L. 138/2011 convertito in Legge 148 del 14/09/2011 e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel **Comune di Brusasco** alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4

Esenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ed ai sensi dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142, lettera b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

Art. 5

Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, cc 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 6

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.